

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "N. TARTAGLIA-M. OLIVIERI"

CODICE MINISTERIALE: BSIS036008 – CODICE FISCALE 98169720178

Sede, Presidenza e Amministrazione: Via G. Oberdan, 12/e – 25128 BRESCIA

Tel. 030/305892 – 030/3384911 – Fax: 030/381697

E-mail: bsis036008@istruzione.it - PEC: bsis036008@pec.istruzione.it

Sito web: www.tartaglia-olivieri.edu.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF6OBL



Brescia, 30 agosto 2021

Al Personale scolastico

Alle famiglie

Al RSPP

Al MC

Al RLS

Agli Interessati

Albo on-line – Sito – R.E.

Oggetto: Informativa avvio attività didattiche A.S. 2021/2022 – Applicazione disposizioni normative

Nel richiamare i documenti normativi già trasmessi con circ. 386 del 19/08/2021, che di seguito si rinnovano, si forniscono alcune precisazioni

⇒ **D.M. n. 257/2021:** adozione Piano Scuola 21-22

⇒ **Piano Scuola 2021/2022:**

Il Piano fornisce le indicazioni per la pianificazione delle attività scolastiche del prossimo anno scolastico che investono i diversi attori del complesso modo dell'istruzione, studenti, famiglie, operatori E richiama la responsabilità di tutta la comunità educante a garantire il rispetto delle prescrizioni, operando per farne comprendere il significato e il valore della vaccinazione

⇒ **D.L. 111/2021** (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf>) **“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.”** col quale, tra le varie misure, è disposto che:

- ☞ *le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; è possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;*
- ☞ *permangono le disposizioni previgenti per l'accesso all'area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19);*
- ☞ *è disposto l'obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;*



- ☞ *ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;*
- ☞ *dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass); per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste "sanzioni" sia nei confronti dei destinatari dell'obbligo che del soggetto tenuto alla verifica.*
- ☞ *il D.L. pone in capo ai Dirigenti scolastici l'obbligo di verificare il possesso della certificazione verde o del certificato di esenzione e tale obbligo può essere delegato a personale della scuola*

⇒ **Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'A.S.2021/2022**

⇒ **Nota tecnica sul decreto del 6 agosto e sull'attuazione del green pass**

Precisazioni e disposizioni del DS anche in qualità di **Datore di lavoro**:

- a) Poiché tra gli obblighi del lavoratore (art. 20 D.Lgs. 81/2008) è previsto " ... di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro , su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni ," è necessario che i lavoratori siano consapevoli delle necessarie misure e pertanto si richiede la compilazione della dichiarazione allegata che dovrà essere restituita **compilando il seguente modulo (<https://forms.gle/cwyDBF2sAJXfLsZP8>)** in cui è previsto il caricamento della dichiarazione personale
- b) **Dispositivi di protezione:** l'utilizzo dei **dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutte le aule scolastiche, nei laboratori e in tutte le situazioni statiche e dinamiche**, anche in quelle in cui sarà possibile garantire la distanza di 1 metro
- c) **Green Pass** : salvo che, in sede di conversione in legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, **Decreto Legge 111/2021 è già operativo** così come è stato pubblicato in G.U., pertanto a partire dal 01/09/2021, **tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde**. Al riguardo si fa presente che nelle altre realtà della vita civile (es. ristoranti, teatri, mense, ecc.) è già operativo e sono in corso i relativi controlli ed emissione delle prescritte sanzioni amministrative per le violazioni. Potrebbero cambiare le modalità di verifica ma, salvo revoche, rimane l'obbligo di cui sopra.
 Qualora il **DIPENDENTE** dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al **personale addetto al controllo** che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un **pubblico ufficiale** nell'esercizio delle proprie funzioni:
 - ☞ NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
 - ☞ risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;
 - ☞ è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;

☞ a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la **presa di servizio** al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "**mancata presa di servizio**" a legislazione e normativa vigente.

Per **ottenere il GP** occorre una o più delle seguenti condizioni:

- ☞ aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- ☞ aver completato il ciclo vaccinale;
- ☞ essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- ☞ essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Per **scaricare il proprio GP** consultare il sito <https://www.dgc.gov.it/web/>

Si ricorda che il GP ha una **validità temporale** legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido.

Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del monodose J&J (*in caso di vaccinazione prima dose dopo il 18 agosto il GP non sarà valido dal 1 settembre*)

- c) **Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19**: con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
- d) la **verifica del GP** avviene tramite apposita APP **VerificaC19** a cura del personale a ciò delegato : per info <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>

COME AVVIENE LA VERIFICA

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo **QR Code** (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L'App VerificaC19 legge il **QR Code**, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. **L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore esclusivamente l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa; non viene mostrata la data di scadenza né la condizione per cui il GP è valido (vaccino, tampone, guarigione Covid**
5. il controllo sul possesso della certificazione o di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione avverrà di norma all'ingresso in istituto ma potrà avvenire anche in altre occasioni nel corso della giornata se per qualche motivo non fosse stato possibile effettuare la verifica in precedenza.
6. Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi

Poiché l'APP **VerificaC19** è scaricabile da chiunque, si invitano i dipendenti a provvedere immediatamente a scaricare/stampare il proprio GP e a verificarne la validità tramite l'APP anche da proprio dispositivo mobile.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre **esibire solo e soltanto il QR- CODE** e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Ulteriori informazioni sul trattamento di dati personali operati dall'istituzione scolastica per l'attuazione delle presenti disposizioni sono disponibili nell'informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 allegata alla presente e pubblicata nel sito web istituzionale

Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Laura Bonomini

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. n.39/1993”